

SOLVAY

FORMAT PER CLAUSOLA CONTRATTUALE

Il Consulente/Fornitore/Appaltatore, nell'ambito delle attività e delle prestazioni rese in adempimento al contratto stipulato con Solvay il
....., dichiara di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reso disponibile sul sito web aziendale all'indirizzo

<http://www.solvay.it/it/solvay-in/modello-231/index.html>.

e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, utilizzando la casella di e-mail appositamente attivata

odv.schim@solvay.com

Nella fattispecie, le violazioni che dovranno essere segnalate riguardano i comportamenti in contrasto con le norme e le regole procedurali adottate dalla Società, ovvero quei comportamenti che possano integrare la commissione di uno dei reati di previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che interessano, tra le altre, le seguenti attività indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- ▶ gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e rapporti con l'Autorità Giudiziaria (p.e. ottenimento di autorizzazioni, concessioni, permessi e licenze; richiesta e la gestione di fondi/erogazioni/contributi pubblici; ecc.);
- ▶ attività commerciale di vendita;
- ▶ gestione degli adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- ▶ acquisto di beni e servizi e gestione degli appalti (p.e. sviluppo e uso tecnologia di processo; acquisto licenze e utilizzo di software di terzi; gestione del personale dipendente; ecc.);
- ▶ gestione attività per il rispetto della normativa ambientale;
- ▶ sponsorizzazioni.

Il Consulente/Fornitore/Appaltatore, pertanto, dichiara di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale per la costituzione del rapporto contrattuale con la Società e pertanto la loro inosservanza costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima la società a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

In particolare, qualora sia accertata la commissione di una violazione delle previsioni del Modello da parte del Consulente/Fornitore/Appaltatore:

- a) sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello:
- per le violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali configurabili come mancanze lievi;
 - per le violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività della Società.
- b) sarà applicata la sanzione della risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società:
- per le violazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità della Società;
 - per violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali che determinino un danno patrimoniale alla Società o esponano la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni aziendali;
 - per le violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati idonei a fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità della Società o comunque idonee ad ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Modello, da parte del Consulente/Fornitore/Appaltatore, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà alla Società la facoltà di intimare per iscritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., al Consulente/Fornitore/Appaltatore di adempiere, adeguandosi al contenuto di dette previsioni. Decorsi 15 giorni dal ricevimento dell'intimazione, senza alcun adempimento, il contratto si intenderà risolto.

Qualora la gravità dell'inadempimento da parte del Consulente/Fornitore/ Appaltatore sia tale da non consentire ulteriormente la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Società potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

La risoluzione del presente contratto per inosservanza da parte del Consulente/Fornitore/Appaltatore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto della Società alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Consulente/Fornitore/Appaltatore.

Data _____

Firma XXXXXXXX

Firma YYYYYYYY